LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MARZO 1902

cese chiede a noi le disposizioni che stiamo deliberando. Non mi allontanerò certo dalla circolare che l'onorevole Lollini ha invocato se non in quanto, forse, ne sia obbligato dalla differenza dello stato legale. Non si offenda: perchè questa è la risposta che debbo darle. Però ho il vivissimo desiderio di rispettare sempre e costantemente gli uomini che possono dare al potere esecutivo i migliori e più sinceri consigli; e dopo questa parola Ella comprenderà che io farò tesoro anche dei consigli suoi.

Presidente. Possiamo venire ai voti.

In primo luogo vi è l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Cabrini. Ad esso l'onorevole Girardini propone un sott'emendamento; ma questo sott'emendamento non potrebbe trovar posto, se non quando l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cabrini fosse approvato.

Onorevole Crespi, mantiene il suo emendamento?

Crespi. Prendendo atto della dichiarazione che l'onorevole relatore ha fatto, di accettare la mia proposta, di sopprimere cioè l'articolo 13, ritiro il mio emendamento al secondo comma di questo articolo.

Faranda. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Faranda. Io sono ben lieto che la mia proposta abbia per sè il suffragio degli onorevoli Gattorno, Majno e compagni, e della Commissione. Desidero solamente che, invece di dire: autorità giudiziaria competente per il procedimento, si dica: autorità competente per il giudizio.

Nel linguaggio giudiziario, una cosa non vale l'altra.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io credo che basti dire: all'autorità giudiziaria competente, senza parlare di procedimento o di giudizio.

Di San Giuliano, relatore. Allora dall'emendamento dell'onorevole Gattorno, che è in parte identico a quello dell'onorevole Faranda, si potrebbero togliere le parole: per il procedimento.

Presidente. Ora verremo ai voti.

Gli onorevoli Cabrini, Chiesa, Varazzani e Badaloni propongono il seguente articolo sostitutivo:

- « La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata a ispettori e ispettrici eletti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio fra coloro che vengono proposti dalla classe lavoratrice con regolare votazione presso le Camere del lavoro o altre organizzazioni congeneri.
- « Gli ispettori e le ispettrici durano in carica due anni e sono retribuiti dallo Stato.
- «Gli ispettori e le ispettrici eserciteranno il loro ufficio nei limiti del rispettivo distretto industriale od agricolo. Limiti di ciascun distretto, e il numero degli ispettori ed ispettrici rispettivi, verranno determinati nel regolamento per l'applicazione di questa legge.
- « Gli ispettori e le ispettrici hanno libero accesso negli opificî industriali e in tutti gli altri luoghi di lavoro ed hanno diritto di controllare i libretti e gli orari del lavoro. Essi accerteranno le contravvenzioni alla presente legge ed al regolamento e trasmetteranno i relativi verbali direttamente all' autorità giudiziaria. »
- «Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del 3º capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, rispetto alla divulgazione dei segreti di fabbrica.
- « Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà gli ispettori tecnici incaricati di visitare gli opifici, i laboratori, le miniere ed altri luoghi di lavoro, per tutelare l'igiene e la sicurezza dei lavoratori. Essi denunzieranno le eventuali contravvenzioni alla presente legge e presenteranno annualmente al Ministero una relazione delle loro inchieste.
- «Anche a questi ispettori tecnici sono applicabili le disposizioni del 3º capoverso dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898. »
- Il Governo e la Commissione non accettano questo emendamento. Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 12 della Commissione, con l'aggiunta proposta al terzo comma dall'onorevole Gattorno:

- « L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli Ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.
 - « Le persone incaricate del servizio di